



## L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA DOPO LA LEGGE 208/2015

Con l'entrata in vigore della **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (legge di stabilità 2016) è stato definitivamente abrogato (*almeno si spera*) l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di provvedere all'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture avvalendosi delle Centrali Uniche di Committenza nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province.

Il coacervo delle disposizioni normative in materia, diretto ad inserire sistemi di semplificazione, trasparenza e riduzione della spesa pubblica, ha disposto l'obbligo per i Comuni di procedere per l'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso forme di aggregazione (unioni, accordi consortili, soggetti aggregatori e province).

L'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 ha introdotto l'obbligo in via generale e il D.L. 90/2014 all'art. 23-ter ha dato strumenti operativi specificando che le uniche deroghe all'obbligo di procedere agli acquisti in forma aggregata riguardano gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite da eventi sismici (Abruzzo e province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per acquisti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

Tuttavia, già da prima dell'obbligo introdotto con il citato comma 3-bis, per gli acquisti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, i comuni (indipendentemente dal numero di residenti e dalla funzione di capoluogo di provincia) erano tenuti a ricorrere ad una modalità di acquisto "centralizzata" attraverso il ricorso a sistemi basati su piattaforme elettroniche sulle quali i fornitori presentano i loro cataloghi di prodotti e/o servizi. Ciò ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui sono annoverati anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici.

Pertanto, a prescindere dall'obbligo di ricorso alle procedure di acquisizione di beni e servizi tramite il mercato elettronico, solo limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti era consentito di procedere all'affidamento diretto per l'acquisizione di lavori, beni e servizi del valore al di sotto di 40.000 €.

Tale norma se da un lato mirava a garantire la speditezza delle acquisizioni c.d. minori per i Comuni con popolazione più numerosa, ovvero superiore a 10.000 abitanti, dall'altro non teneva in considerazione dei riflessi che si sarebbero creati per i Comuni più piccoli e per le Centrali uniche di Committenza.

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

L'Anci, sollevava il problema chiedendo un emendamento alla norma in proposito, al fine di esentare dall'obbligo di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza fino ad un valore di 40.000 euro, per tutti i Comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti soprattutto con l'obiettivo di evitare una gestione caotica delle procedure.

Con l'entrata in vigore della c.d. Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 le richieste dell'ANCI sembrano essere state accolte, tanto da riequilibrare le posizioni per i Comuni non capoluogo nell'ambito del ricorso alle Centrali Uniche di Committenza per le acquisizioni di valore sotto i 40.000,00 €. In tutti i casi, indipendentemente dalla popolazione, i Comuni potranno procedere autonomamente.

Molte le preoccupazioni che finalmente sono state sopite dalla nuova previsione normativa, che da una parte ha tranquillizzato gli enti interessati e, dall'altra, ha dato respiro alle Centrali Uniche di Committenza(C.U.C.) istituite sia dalle Unione di Comuni che da due o più comuni tramite accordi consortili. Infatti dal 1 Novembre 2015 al 31 Dicembre.2015, il previgente dettato normativo, aveva di fatto bloccato gli appalti di lavori, servizi e forniture non presenti sul Me.Pa. e di importo inferiore a 40.000,00 , anche a causa delle attese maturate(a giudizio di chi scrive), per effetto dell'annunciata probabile abrogazione di tale limitazione a 10.000 abitanti, in sede di approvazione della Legge di stabilità 2016.

Si ritiene che qualora non fosse stata accolta la richiesta di abrogazione della limitazione, sia le centrali di committenza presso le unioni che quelle in convenzione, si sarebbero trovate a dover provvedere ad espletare un consistente numero di procedure di gara,le quali, anche se di importo limitato e da svolgere mediante procedura negoziata , avrebbero causato un'inutile perdita di tempo per i Comuni aderenti. Basti pensare che, anche solo per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture(che di norma sono numerosi), per potere acquisire legittimamente il relativo CIG , tali comuni avrebbero dovuto rivolgersi alla CUC di riferimento, con un inutile ed antieconomico aggravio delle procedure necessarie, giacché la scelta del contraente, ai sensi dell'art. 125 commi 8 e 11 è di competenza del R.U.P. del Comune committente e non del responsabile della C.U.C.

Per quanto sopra riferito ed al fine di fornire agli addetti ai lavori una semplice guida circa le modalità di acquisizione di Lavori Beni e Servizi da parte dei comuni non capoluogo di provincia a far data dal 1 gennaio 2016, di seguito vengono riportate delle schede operative di sintesi, distinte per ciascun limite di importo contrattuale prescritto dalla normativa vigente, unitamente allo stralcio della normativa di riferimento.

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

---



## A partire dal 1° Gennaio 2016, i Comuni non capoluogo di Provincia, per l'Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture:

### - per importi

#### 1. Da €. 0,01 a €. 1.000,00

- procedono all'acquisizione in maniera autonoma senza nessun obbligo di ricorso a Consip-Mepa-Soggetti aggregatori - Centrali di Committenza ecc.

#### 2. da 1001,01 a €. 40.000,00

- Possono ricorrere alle convenzioni Consip,
- Per gli acquisti di servizi e/o forniture disponibili tra le convenzioni Consip, possono procedere autonomamente ma sono obbligati ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- Possono ricorrere alle Centrali di Acquisto Regionali di cui all'art. 455 della L. 296/2006 ove istituite;
- Sono obbligate alla scelta di a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione , ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure(ove istituite);
- possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, se non presenti nè in Consip nè sul Me.Pa.

#### 3. da 40.000,01 fino alla soglia comunitaria (oggi €. 209.000,00)

- possono acquisire da Consip, ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure(ove istituita);
- Possono acquisire, lavori servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni , ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province;

a cura di

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

#### 4. sopra soglia comunitaria

- procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni , ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. **In alternativa**, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

### Normativa di riferimento

#### Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

#### **Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
  2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

## Legge 28 dicembre 2015, n. 208

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*

**501.** All'articolo 23-ter, comma 3, del **decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono premesse le seguenti parole: *«Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;*
- b) le parole: *«con popolazione superiore a 10.000 abitanti»* sono soppresse.

## Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*

Testo Coordinato con art. 1 comma 501 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

**Art. 23-ter.** (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. *«Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»*I comuni ~~con popolazione superiore a 10.000 abitanti~~ **possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.**

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

## **Legge 23 dicembre 1999, n. 488**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*

### **Art. 26. Acquisto di beni e servizi**

**3.** Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione **fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.**

## **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)*

**450.** Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;

## **Legge 23 giugno 2014, n. 89**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.*

### **Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)**

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

*a cura di*

---

- **Patrizia Cartone** - Avvocato- Esperta di diritto Amministrativo in materia di Appalti Pubblici e Urbanistica  
- **Fabrizio Notarini** - Pianificatore Territoriale - *Dirigente UNITEL* - Responsabile C.U.C. Unione comuni Colline del Medio Vomano;